**CONTRATTO DI PRESTITO DI BENI DI PROPRIETÀ**

**DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

Tra i sottoscritti:

Prestatore

Dott./Ing. [Nome e Cognome del Prestatore], Dirigente dell’Area Protezione Civile della Città metropolitana di Venezia, residente per i compiti istituzionali in Via Forte Marghera 191, codice fiscale [codice fiscale], in seguito denominato "Prestatore";

e

Prestatario

Dott./Ing [Nome e Cognome del Prestatario], incarico es. Dirigente Comune di località, nato/a il [data di nascita] a [luogo di nascita], residente in [indirizzo completo], codice fiscale [codice fiscale], in seguito denominato "Prestatario".

Il Prestatario con comunicazione [del prot] ha richiesto un prestito al Prestatore, di beni di proprietà o in comodato d’uso alla Città metropolitana di Venezia – Area Protezione Civile il quale ha accettato, secondo le seguenti condizioni:

* i beni verranno consegnati a partire dal XX/XX/XXXX e riconsegnati entro il XX/XX/XXXX per “denominazione attività” che si svolgerà “luogo attività”;
* il Prestatario indicherà al Prestatore il nominativo di un suo collaboratore, che verificherà e firmerà la ricevuta di consegna dei beni;
* il Prestatario si obbliga ad usare i beni per svolgere l’attività sopraindicata e a non concederne il godimento a terzi senza il consenso del Prestatore;
* il Prestatore consegna al Prestatario il bene, che accetta lo stato di fatto in cui si trova;
* il Prestatario si servirà dei beni sopradescritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per i soli fini di Protezione Civile previsti dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: codice della Protezione Civile e dalla Legge Regionale n. 13 del 01 giugno 2022: disciplina delle attività di Protezione Civile, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti;
* il Prestatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso;
* il perimento dei beni derivante da caso fortuito farà comunque carico al Prestatore;
* alla scadenza concordata, il Prestatario si obbliga a restituire al Prestatore i beni pienamente disponibile e nello stato in cui si trovava all’atto della consegna;
* i beni verranno riconsegnati delle condizioni originarie di prestito, con apposito verbale di riconsegna . In caso di danneggiamenti o di mancata pulizia avvenuti tra la data di effettiva consegna e di effettiva riconsegna, il Prestatario dovrà ripristinare a proprie spese, previo nulla osta del Prestatore, i beni danneggiati. Nel caso in cui tali attività non venissero eseguite dal Prestatario, il Prestatore le eseguirà chiedendo al Prestatario sia il rimborso della prestazione che delle ore lavorative del proprio personale;
* ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Prestatore e il Prestatario convengono a stimare il valore del bene nella somma complessiva di euro XXXX. Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Prestatore;

## il Prestatario si fa carico di tutti gli oneri e adempimenti sulla sicurezza secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, liberando da ogni responsabilità il Prestatore;

* il presente contratto di prestito per quanto non espressamente scritto, è disciplinato esclusivamente dalle norme del Capo XIV (articoli da 1803 a 1812) del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore.
* Per qualsiasi contestazione dovesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà quello di Venezia

Elenco dei beni*:*

Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuna parte.

Firmato in [luogo], il [data]

Firma del Prestatore

Firmato in [luogo], il [data]

Firma del Prestatario